

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3532 del 13/07/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA PEVERI ANGELO. ATTIVITÀ: SCAVO E MOVIMENTO TERRA SVOLTA IN COMUNE DI SARMATO (PC), VIA EMILIA PAVESE N° 15
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3638 del 13/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici LUGLIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in Materia Ambientale*";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "*Riforma del sistema regionale e locale*";
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";

Viste:

- la nota pervenuta in data 4/02/2021 e acquisita al prot. Arpae n. 18142 con la quale lo Sportello Unico del Comune di Sarmato ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta PEVERI ANGELO (P.IVA 00935380337), con sede legale in Sarmato (PC), via Emilia Pavese n° 15, successivamente perfezionata in data 22/03/2021 (prot. n. 43895), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*scavo e movimento terra*" da svolgersi nello stabilimento sito in Sarmato, via Emilia Pavese n° 15, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n° 152/2006 e s.m.i. a n° 3 scarichi **S1** (acque reflue industriali), **S2** (acque reflue domestiche), **S3** (acque di prima pioggia) in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di messa in riserva (**R13**) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i.;
- la nota prot. n. 28075 del 23/02/2021 con la quale questa Agenzia ha richiesto documentazione a completamento dell'istanza;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 48400 del 29.03.2021;

- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 85186 del 28/05/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA per le matrici rifiuti e scarichi, dalla quale risulta che:

- la Ditta intende esercitare operazione di messa in riserva (R13) di **rifiuti speciali non pericolosi**, individuati nelle sotto elencate tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 così come modificato dal D.M. n. 186 del 05/04/2006:
 - 7.1 - cod. CER 170904 - rifiuti misti dell'attività di demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903. La capacità massima istantanea richiesta di messa in riserva è pari a 9.300 t per uno stoccaggio massimo annuo non superiore a 67.000 t;
 - 7.6 - cod. CER 170302 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*. La capacità massima istantanea richiesta di messa in riserva è pari a 2.000 t per uno stoccaggio massimo annuo non superiore a 10.000 t;
- la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva sarà pari a 11.300 t per uno stoccaggio massimo annuo non superiore a 77.000 t;
- per la messa in riserva dei succitati rifiuti verrà realizzata un'area impermeabilizzata di superficie pari a 1.861,10 mq (di cui: 1.380,10 mq per il cod. CER 170904 e 481 mq per cod. CER 170302); verrà inoltre realizzata una zona di conferimento rifiuti avente superficie pari a 486 mq, attigua alla zona di messa in riserva, il tutto ricadente nell'area identificata catastalmente al foglio 19 part. 10 del Comune di Sarmato;
- per poter procedere con le attività di recupero dei rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M. 05/02/1998 la ditta dichiara (*relazione tecnica descrittiva dell'attività R13 di messa in riserva*) che si otterranno prodotti con le caratteristiche merceologiche di cui al DM 5/02/1998 solo dopo le operazioni di trattamento eseguite in sito con impianto mobile da autorizzare come disposto dall'art. 208 c.15 D.Lgs.152/2006;
- i rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. medesimo verranno avviati ad impianti di trattamento ai sensi del D.M. 28/03/2018 n.69 per la produzione di conglomerato bituminoso;
- le acque piovane ricadenti sulla zona di conferimento e sull'area di messa in riserva non trattenute dai cumuli, verranno raccolte tramite apposita canalizzazione e stoccate in una cisterna a tenuta dalla capienza di 20 mc, previo passaggio in un pozzetto decantatore dalla capacità di 4 mc; tali acque verranno utilizzate per bagnare i cumuli in modo da evitare la diffusione di polveri, mentre il materiale sedimentato nel pozzetto verrà smaltito mediante ditta autorizzata;
- presso l'insediamento sono presenti n° 3 scarichi recapitanti nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Madonna del Rosario", e precisamente:
 - scarico **S1** di acque reflue industriali, provenienti dall'attività di lavaggio dei mezzi di trasporto su apposita piazzola in cemento (superficie mq. 176,7), trattate mediante un sistema di depurazione costituito da: una griglia di raccolta che funge da prima decantazione (avente una capacità di mc. 7,2), un'ulteriore vasca di decantazione (avente una capacità di mc. 4) ed un disoleatore con filtro a coalescenza (Marca Redi/ISEA Modello 1500 plus);
 - scarico **S2** di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalla cucina dell'abitazione e dai servizi igienici dell'ufficio, trattate mediante n° 1 degrassatore (capacità pari a 20 A.E.), n°6 fosse Imhoff (capacità pari a 20 A.E.) ed un impianto di fitodepurazione con vassoio assorbente (capacità pari a 17 A.E.);
 - scarico **S3** di acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento di un'area pavimentata avente una superficie di mq. 3600, trattate con un impianto di prima pioggia (Marca ISEA Modello Rain 40) costituito da un pozzetto scolmatore, una vasca di accumulo, un disoleatore statico e pozzetto con filtro oleoassorbente;
- i rispettivi pozzetti di prelievo fiscale sono indicati con le sigle P1 (per S1), P2 (per S2) e P3 (per S3) nella Planimetria "Tav. 1 – Planimetria complessiva della rete idrica di scarico" trasmessa con le integrazioni in data 28/05/2021;
- le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche delle coperture (pluviali) recapitano separatamente dalle altre nel medesimo corpo idrico superficiale Canale Consortile "Madonna del Rosario";

Atteso che:

- con nota prot. n. 87530 del 3/06/2021 è stato chiesto al Comune di Sarmato, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico (**S2**) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, nonché parere relativamente alla matrice rifiuti;
- con nota prot. n. 5184 del 17/06/2021 (prot. Arpae n. 95258 del 17/06/2021) il Comune di Sarmato ha trasmesso la Determinazione prot. n. 5183 del 17/06/2021 (allegata al presente provvedimento) con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale a seguito di istanza avanzata dalla ditta Peveri Angelo;
- con nota prot. n. 5181 del 17/06/2021 (prot. Arpae n. 95259 del 17/06/2021) il Comune di Sarmato ha trasmesso parere favorevole relativamente alla matrice rifiuti;

Acquisiti i seguenti pareri in merito all'istanza di AUA:

- nota prot. n. 90289 del 9/06/2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle matrici rifiuti e scarichi (**S1** industriale e **S3** prima pioggia in corpo idrico superficiale);
- nota acquisita al prot. Arpae n. 100645 del 28/06/2021 – Consorzio di Bonifica di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni per gli scarichi **S1**, **S2** e **S3** in corpo idrico superficiale (canale di bonifica Madonna del Rosario);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-rizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Acquisita in data 19/05/2021 la comunicazione antimafia della Prefettura di Piacenza, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta PEVERI ANGELO (P.IVA 00935380337), con sede legale in Sarmato (PC), via Emilia Pavese n° 15, per l'attività di "scavo e movimento terra" da svolgersi nello stabilimento sito in Sarmato, via Emilia Pavese n° 15, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per n° 3 scarichi **S1** (acque reflue industriali), **S2** (acque reflue domestiche), **S3** (acque di prima pioggia) nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Madonna del Rosario";
 - art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - *comunicazione* in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'attività di messa in riserva (**R13**) di rifiuti speciali non pericolosi;
2. **di stabilire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali avente recapito in corpo idrico superficiale, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), dei limiti indicati nella Tabella 3 - Allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in acque superficiali;
3. **di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere utilizzata, per il lavaggio dei mezzi, una idropulitrice con uso esclusivo di acqua;
 - b) i pozzetti posti sulle linee di scarico (in particolare quello atto ai prelievi di legge) devono essere sempre accessibili e consentire un agevole campionamento per caduta dei reflui da parte dell'Autorità di controllo;
 - c) l'area interessata dall'impianto di depurazione deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, devono essere asportati periodicamente i fanghi e gli oli provenienti dai sistemi di depurazione e devono essere puliti o sostituiti con regolarità i filtri oleoassorbenti; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - e) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza, effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione e provvedendo, con opportuna frequenza, allo svuotamento dei materiali sedimentati;
4. **di stabilire** che l'autorizzazione allo scarico S2 di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione allo scarico del Comune di Sarmato Determinazione prot. n. 5183 del 17/06/2021, acquisita con prot. n. 95258 del 17/06/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**allegato 1**);
5. **di impartire**, per lo scarico S3 di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, la seguente prescrizione:
 - la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione e provvedendo, con opportuna frequenza, all'asportazione periodica dei

fanghi e degli eventuali oli;

6. **di impartire** altresì, per gli scarichi S1, S2 ed S3, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate nei precedenti punti 3. e 5. e nella citata Autorizzazione D.D. prot. n. 5183 del 17/06/2021 del Comune di Sarmato, le seguenti:
- a) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE, al Comune di Sarmato ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - b) deve essere preventivamente comunicata all'ARPAE, al Comune di Sarmato e al Consorzio di Bonifica, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
 - c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
7. **di impartire**, per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. 05/02/1998 e loro s.m.i, le seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (**R13**) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05.02.1998 e s.m.i., per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:
 - **7.1** - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (CER 170904), stoccaggio istantaneo 9300 t. – stoccaggio annuo 67000 t./anno;
 - **7.6** – conglomerato bituminoso (CER 170302), stoccaggio istantaneo 2000 t. – stoccaggio annuo 10000 t./anno;
 - b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le **11300 t.** e con il limite di **77000 t./anno**;
 - c) l'attività di messa in riserva **R13** dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
 - d) l'attività di messa in riserva dovrà essere condotta conformemente alla documentazione presentata nell'istanza di AUA e successive integrazioni;
 - e) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare la produzione di rumore e la dispersione di polveri e dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi (soprattutto durante la stagione secca);
 - f) le tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici CER ed opportunamente delimitate: tali rifiuti dovranno essere stoccati nelle zone identificate nella planimetria Tav. 1 – Allegato B3 - allegata alla nota integrativa del 19/05/2021 (prot. Arpae n. 85186 del 28/05/2021) e risultare ben distinte dalle zone di stoccaggio di eventuali materie prime;
 - g) le frazioni estranee derivanti dai rifiuti ricevuti (es. legno, plastica, carta ecc.) dovranno essere gestite in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo" all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal successivo art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - h) l'attività in argomento non dovrà dar luogo ad emissioni in atmosfera; a tal fine la Ditta dovrà porre in essere tutte le misure ritenute necessarie;
 - i) dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza la linea di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulla zona di conferimento e sull'area di messa in riserva;
 - j) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);
8. **di fare salvo che:**
- poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
 - in caso di modifica del manufatto di immissione la ditta dovrà darne comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza per le verifiche di competenza;

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

9. di dare atto che:

- la ditta PEVERI ANGELO è iscritta nel “Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi” al n. **223** - classe di attività **2** - relativamente all’attività ed all’impianto in argomento;
- per poter procedere con le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi come previsto al punto 7.1 del D.M. 05/02/1998 mediante campagna di attività in sito, l’impianto mobile dovrà essere autorizzato come disposto dall’art. 208 c.15 D.Lgs.152/2006;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l’iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);

10. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Sarmato per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all’Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell’Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Sarmato;
- la ditta è a conoscenza di ulteriori prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica giusta nota acquisita agli atti ARPAE con prot. n. 100645 del 28/06/2021 (trasmessa anche alla ditta), le quali non incidono strettamente sull’autorizzazione di cui al presente atto;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell’ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, idraulica e prevenzione incendi eventualmente necessari;
- l’autorità competente può imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall’art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l’atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- dalla data del 01/06/2021 è titolare della Responsabilità del Procedimento, in sostituzione del precedente Responsabile del Procedimento dott.ssa A. Torselli collocata in quiescenza dalla citata data, la dott.ssa Angela Iaria titolare dell’incarico di funzione dell’Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpa;e.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.